



# Provincia di Benevento

SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE - RETRIBUZIONE

DETERMINAZIONE N. 2863 del 27.11.2018

**OGGETTO:** Ex dipendente di ruolo matr. 1133- Esecutore- Ctg.“B” - **Integrazione** del trattamento economico all’atto del collocamento a riposo (1.01.2018) a seguito dell’applicazione del CCNL del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali – triennio 2016-2018.

**Premesso che:**

- con determinazione n° 1994 del 22.09.2017 si collocava a riposo la dipendente di ruolo matr. 1133 - Esecutore- Ctg.“B” alla data del 1.01.2018 (ultimo giorno lavorativo 31.12.2017);
- con il medesimo provvedimento si determinava il trattamento economico all’atto del collocamento a riposo della citata dipendente;
- con determinazione n° 1169 del 24.05.2018 si prendeva atto del CCNL del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali – triennio 2016-2018, definitivamente stipulato in data 21.05.2018;
- l’art. 65 del C.C.N.L. triennio 2016/2018, in particolare al comma 2 dispone : *“Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto le misure degli incrementi di cui all’art. 64 (incrementi degli stipendi tabellare) hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, del TFR nonché di quella prevista dall’art. 2122 del C.C., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto”* ;

**Considerato** che per effetto del sopra riportato art. 65, comma 2 e dell’art. 64 del citato CCNL, il trattamento economico della dipendente in parola (stipendio tabellare), qualora in servizio, sarebbe stato incrementato come di seguito riportato:

- € 6,90 mensili lordi alla data del 1.01.2016;
- Rideterminato in € 20,80 mensili lordi alla data del 1.01.2017;
- rideterminato in € 60,00 mensili lordi alla data del 1 marzo 2018;

**Preso atto** che a far data dal 1.04.2018 l’indennità di vacanza contrattuale, prevista dall’art. 2, comma 35, della Legge 22 dicembre 2008 n° 203, per effetto dell’art. 64, comma 3, del CCNL 21.05.2018, cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare;

**Ritenuto** doversi integrare la determinazione n° 1994 del 22.09.2017, con il trattamento economico derivante dall’applicazione del CCNL del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali – triennio 2016-2018, stipulato in data 21.05.2018;

**Vista** la determinazione n° 2607 del 7.11.2018, con la quale al sottoscritto, titolare di P.O., sono state delegate le funzioni dirigenziali ex art.17, c. 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., relativamente al Servizio Gestione del Personale e Retribuzioni;

**Dato atto** della regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi del D.L. n° 174/2012, convertito nella Legge n° 213/2012;

## DETERMINA

La premessa è parte integrante del presente dispositivo.

1. **DI INTEGRARE** la determinazione n° 1994 del 22.09.2017, relativa al collocamento a riposo della dipendente matr. 1133, a far data dal 1.01.2018, con il trattamento economico derivante dall'applicazione del CCNL del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali – triennio 2016-2018 stipulato in data 21.05.2018.
2. **DI PRECISARE** che, in applicazione dell'art. 64, comma 2, del C.C.N.L. del 21.05.2018, il trattamento economico annuo della citata dipendente, alla data 01.01.2018 (ultimo giorno lavorativo 31.12.2017), deve essere rideterminato come di seguito indicato:

Elemento Retributivo	Importo	Riferimento Contrattuale
Stipendio Tabellare (B5) x 12 mesi a cui si aggiunge la 13 <sup>^</sup> mensilità	€ 19.058,39	Art. 64 CCNL Regioni- Autonomie Locali del 21.05.2018
Indennità di Comparto (B) x 12 mesi	€ 471,72	Art. 33 – comma 4, lett. c) CCNL Regioni- AA.LL del 22.01.04
Indennità art. 4 c. 3 CCNL 96/97 X 12 mensilità	€ 64,56	Art. 4 – comma 3 CCNL Regioni- Autonomie Locali del 22.01.04 – Biennio Econ. 02-03
Indennità Vacanza contrat. x 12 mesi a cui si aggiunge la 13 <sup>^</sup> mensilità	€ 141,12	Art.2 comma 35 Legge 22/12/2008 n.203 e art. 59, comma 2, del D.Lgs. 150/2009
13 <sup>^</sup> mensilità	€ 1.599,95	Art. 5 CCNL Regioni-Autonomie Locali del 9.05.2006

3. **DI PRECISARE**, altresì, che ai sensi dell'art. 65, comma 2, del C.C.N.L. triennio 2016-2018, il trattamento economico (stipendio tabellare) della dipendente matr. 1133, qualora in servizio alla data del 1° marzo 2018 sarebbe stato rideterminato in € 60,00= mensili lordi.
4. **DI DARE ATTO** che alla data del 1° aprile 2018 l'indennità di vacanza contrattuale, prevista dall'art. 2, comma 35, della Legge 22 dicembre 2008 n° 203, per effetto dell'art. 64, comma 3, del CCNL 21.05.2018, cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare.
5. **DI PREDISPORRE** la documentazione utile ai fini del conseguimento, a favore dell'interessato, dell'integrazione del trattamento di quiescenza e previdenza, mediante comunicazione del presente provvedimento alla Ente Previdenziale e all'interessata stessa.
6. **DI PRECISARE** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio

P.O. delegata

- Antonio Piccirillo



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

**SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. \_\_\_\_\_ Progr. n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**(dott. Serafino De Bellis)**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**

---

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liq. n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**(rag. Giuseppe Creta)**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**